

REPUBBLICA ITALIANA



# Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

 <p>MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI</p>	   <p>Comune                      Città di Marsala                      di Petrosino</p> <p>DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 52 MARSALA- PETROSINO</p>
---	--

## ALLEGATO B

### SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per l'attivazione di Progetti di Tirocini di inclusione sociale (tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione finanziati a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2018.

**TRA**

#### **SOGGETTO**

**PROMOTORE**.....,

(D'ora in poi denominato "soggetto promotore")

Codice Fiscale ....., Partita

IVA.....;

Sede legale in (INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA)

.....; Rappresentato da

..... nato a..... il .....

**E**

**SOGGETTO OSPITANTE** .....

(D'ora in poi denominato "soggetto ospitante")

Codice Fiscale....., Partita

IVA.....;

Sede legale in (INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA)...

.....;

Sede operativa (luogo di svolgimento del tirocinio)

(INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA) .....

.....; Rappresentato da .....

....., Nato/a ..... il.....,

Settore aziendale:

.....(ATECO2007)

#### **PREMESSO CHE:**

- I Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione costituiscono una misura strategica tendente a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.
- I Tirocini di inclusione sociale costituiscono una tipologia specifica rispetto ai tirocini disciplinati dall'Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015.
- I Tirocini di inclusione sociale non costituiscono rapporto di lavoro, ma trattasi di un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.
- Le indennità dei Tirocini di inclusione sociale costituiscono trattamento assistenziale ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 lettera b) del D. Lgs. 147/2017 e s.m.i.
- I soggetti coinvolti nella presente Convenzione hanno preso visione delle Linee guida in materia di tirocini di cui all'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015 così come integrato dal successivo accordo del 25/05/2017.
- Il tirocinante ha un "Referente" di riferimento individuato dal soggetto giuridico che lo ha in carico.
- I Tirocini di inclusione sociale non possono costituire elusione del rapporto di lavoro.

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

La premessa, nonché gli atti e i documenti (comprensivi degli allegati) richiamati dalla presente Convenzione, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture al massimo **n. ....** **tirocinante/i** su proposta del soggetto promotore. Alla presente Convenzione, per ciascun tirocinante accolto, viene allegato il relativo Progetto di Tirocinio di inclusione sociale, nel quale sono definiti gli obiettivi e le modalità di attuazione del tirocinio stesso.

##### **Art. 2 – Modalità di attivazione del tirocinio**

I progetti di Tirocini di inclusione sociale sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante, secondo le condizioni e le modalità di attivazione definiti dalle Linee Guida del Dipartimento Lavoro prot. N.43633/2018 del 30/11/2018.

##### **Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore si impegna a presiedere e monitorare il progetto di Tirocinio; ad assistere e supportare il tirocinante avvalendosi del Referente di cui alle Linee Guida sopra richiamate e/o nominando un proprio tutor, indicato nel singolo progetto di Tirocinio.

Il soggetto promotore è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nelle Linee Guida ed in particolare a conservare agli atti tutta la documentazione inerente i tirocini promossi.

E' tenuto altresì a formare/informare il tirocinante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008.

##### **Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel Progetto di Tirocinio.

Effettua le Comunicazioni obbligatorie di cui al D.L. n. 510/1996 (ad es.: UNILAV, ecc.).

Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nelle Linee Guida D.G. Dipartimento

Lavoro 43633/2018 del 30/11/2018.

#### **Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante**

Il/la tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Progetto TIS svolgendo le attività concordate, tenuto conto di quanto indicato dalle Linee Guida del Dipartimento Lavoro prot. N.43633/2018 del 30/11/2018.

#### **Art. 6 – Modalità di tutoraggio**

Il Referente individuato dal soggetto giuridico che ha in carico il tirocinante, eventualmente supportato dal tutor del soggetto promotore, svolge le funzioni indicate nelle più volte citate Linee Guida.

Il soggetto ospitante nomina un proprio tutor, responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e che svolge le funzioni espressamente indicate nelle Linee Guida del Dipartimento Lavoro prot. N.43633/2018 del 30/11/2018.

#### **Art. 7 – Indennità di partecipazione e Garanzie assicurative**

L'ammontare dell'indennità di partecipazione di cui all'art. 14 dell'allegato A della DGR n. 593/2018 e il soggetto che ne sosterrà il costo sono indicati nel singolo progetto TIS allegato alla presente convenzione.

Il/i soggetto/i che sosterrà/anno i costi delle garanzie assicurative di cui all'art. 14 dell'Allegato A della DGR n. 593/2018 è/sono indicato/i nel singolo progetto TIS allegato alla presente convenzione.

#### **Art. 8 – Decorrenza e durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata dalla data di stipula al \_\_\_\_\_, nel rispetto del limite di tempo di cui alle Linee Guida del Dipartimento Lavoro prot. N.43633/2018 del 30/11/2018.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei Tirocini già attivati entro la data di scadenza della stessa e delle loro eventuali successive proroghe.

#### **Art. 9 – Recesso**

Il diritto di recesso si esercita con rinuncia espressa e motivata del soggetto ospitante, a seguito di comportamenti del tirocinante tali da fare venire meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, oppure in conseguenza del mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, se il soggetto ospitante non volesse proseguire il percorso concordato con il beneficiario, è tenuto a produrre una nota esplicativa motivata.

- Il soggetto promotore può recedere unilateralmente nel caso in cui:
  - il soggetto ospitante non riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio;
  - perdita da parte del soggetto ospitante dei requisiti di cui all'art. 5 dell'avviso pubblico di accreditamento;
  - si ravvisi nei confronti dell'ospitante una condizione di elusione di rapporto di lavoro.
  
- La perdita da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante dei requisiti definiti nell'Avviso pubblico e dalla normativa regionale sui tirocini. L'interruzione del tirocinio, per qualunque delle motivazioni sopra esposte, comporterà, in ogni caso, la decadenza dall'erogazione dell'indennità (sussidio) a decorrere dalla data di interruzione.
  
- Il recesso dovrà essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta.

Qualora il tirocinante manifesti la volontà di rinunciare alla prosecuzione del tirocinio, dovrà essere indirizzato al colloquio con l'assistente sociale del territorio di riferimento che ha la presa in carico.

#### **Art. 10 – Monitoraggio**

Le finalità e modalità del monitoraggio dei tirocini sono definite con Linee Guida del Dipartimento Lavoro prot. N.43633/2018 del 30/11/2018.

#### **Art. 11 – Attestazione dell'attività svolta**

Al termine del tirocinio, sulla base del progetto Tirocinio e della Scheda Individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida del Dipartimento Lavoro prot. N.43633/2018 del 30/11/2018.

#### **Art. 12 – Trattamento dati personali - Privacy**

Le Parti dichiarano reciprocamente, ai sensi del D. Lgs. n.196/03 e s.m.i. nonché del GDPR Regolamento UE 679/2016, di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Il soggetto promotore trasmette al Centro per l'Impiego competente per territorio i dati relativi ai Progetti di Tirocinio.

#### **Art. 13 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e all'avviso pubblico di accreditamento.

**Luogo** \_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma per il soggetto promotore)

\_\_\_\_\_  
(firma per il soggetto ospitante)

(La copia dei documenti di riconoscimento dei firmatari è conservata agli atti del soggetto promotore)